



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1068

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. FRANCESCO AGOSTINI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12603 del 13 giugno 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Agostini, nato a Brescia (BS), il 21 dicembre 1974;

VISTA la nota del 28 febbraio 2018 (prot. Consob 0058802 del 5 marzo 2018) con cui Credito Emiliano S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Francesco Agostini nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 21 maggio 2018 (prot. Consob nn. 0161328/18, 0161384/18, 0161396/18, 0161398/18, e 0161399/18) con le quali Credito Emiliano S.p.A. ha trasmesso alla Consob ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 2 luglio 2018 (prot. OCF n. 23991 del 3 luglio 2018) con cui Consob - in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha trasmesso a questo Organismo, la documentazione relativa al consulente Sig. Francesco Agostini per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTA la nota del 21 dicembre 2018 (prot. OCF n. 43274 del 21 dicembre 2018), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Francesco Agostini, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - comunicato informazioni non rispondenti al vero con riferimento al soggetto proponente le polizze assicurative "Grazer", così ingenerando confusione nella clientela sull'identità del soggetto proponente tali prodotti, in violazione della Comunicazione Consob DI/40070 del 24 maggio 2000;
 - violato le procedure e la normativa interna dell'Intermediario mandante;
- art. 157, comma 1, lett. f) per aver esercitato un'attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria per conto di Credito Emiliano S.p.A., promuovendo investimenti alternativi in società collegate al consulente stesso e così distraendo il patrimonio dei clienti dai prodotti collocati dall'Intermediario mandante.

RILEVATO che, con nota pervenuta in data 7 gennaio 2019 (prot. OCF n. 367/19) e indirizzate all'Ufficio Vigilanza Albo e all'Ufficio Sanzioni Amministrative, il Sig. Francesco Agostini ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'11 gennaio 2019 (prot. OCF nn. 934/19 e 963/19), con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 21 gennaio 2019 (prot. OCF n. 1954/19) nell'interesse della parte;

VISTO il verbale della audizione personale del Sig. Francesco Agostini, svoltasi in data 4 febbraio 2019 in accoglimento della richiesta formulata dalla parte con nota pervenuta in data 21 gennaio 2018 (prot. OCF n. 1956/19);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 1° marzo 2019 – trasmessa con comunicazione in pari data anche al Sig. Francesco Agostini (prot. OCF n. 9124/19) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

nel senso di ritenere accertati gli addebiti, contestati al Sig. Francesco Agostini, relativi all'aver comunicato ai clienti informazioni non rispondenti al vero, violato le procedure e la normativa interna dell'Intermediario mandante ed esercitato un'attività in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMITATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Francesco Agostini con nota del 29 marzo 2019 (prot. OCF nn. 18408, 18415, 18422, 18424 del 29 marzo 2019 e prot. OCF n. 18629 del 1° aprile 2019) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig. Sig. Francesco Agostini le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 157, comma 1, lett. *f*), del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di trasmissione ai clienti di documentazione non rispondente al vero;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157;

- per la violazione consistente nella violazione delle procedure e della normativa interna dell'Intermediario non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta particolarmente rilevante, avendo il consulente, in un caso, agito in aperto contrasto con i limiti dell'autorizzazione ricevuta dall'Intermediario e avendo, nell'altro, operato in modo da eludere i controlli e i presidi interni della Banca in occasione dell'apertura di almeno un rapporto di conto corrente;

- con riguardo alla gravità delle suddette condotte va rilevato che:

- la consegna ai clienti di documenti riportanti informazioni non rispondenti al vero, in sei differenti casi, rappresenta una tipologia di violazione che il legislatore ha rubricato tra quelle di maggior rilevanza, ciascuna delle quali risulta autonomamente suscettibile di determinare un provvedimento di radiazione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- la pluralità delle violazioni poste in essere, la loro reiterazione nel tempo, nonché l'ammontare delle somme distratte dai prodotti gestiti dall'Intermediario in favore delle attività imprenditoriali personali del consulente, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Francesco Agostini a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Francesco Agostini, nato a Brescia (BS), il 21 dicembre 1974, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 17 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti